



Bruxelles, 4 giugno 2021
(OR. en)

9109/21

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0140(CNS)**

**SOC 347
ANTIDISCRIM 65
MI 383
JAI 623
FREMP 143**

RELAZIONE

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti / Consiglio
n. doc. prec.:	9108/21
n. doc. Comm.:	11531/08 - COM(2008) 426 final
Oggetto:	Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale - Relazione sullo stato dei lavori

I. INTRODUZIONE

Il 2 luglio 2008 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Consiglio intesa a estendere la tutela contro la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale al di fuori del mondo del lavoro. La direttiva orizzontale sulla parità di trattamento proposta, a complemento della legislazione CE vigente¹ nel settore, intende vietare la discriminazione per i motivi suesposti negli ambiti seguenti: protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, istruzione e accesso a beni e servizi, inclusi gli alloggi.

¹ In particolare, le direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE del Consiglio.

Un'ampia maggioranza di delegazioni ha accolto favorevolmente la proposta in linea di principio, molte di esse approvandone l'obiettivo di completare il quadro giuridico esistente affrontando tutti e quattro i motivi di discriminazione mediante un approccio orizzontale.

La maggior parte delle delegazioni ha affermato l'importanza di promuovere la parità di trattamento come valore condiviso nell'ambito dell'UE. In particolare, diverse delegazioni hanno sottolineato l'importanza della proposta nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD). Tuttavia, alcune delegazioni avrebbero preferito disposizioni più ambiziose in materia di disabilità.

Pur sottolineando l'importanza della lotta alla discriminazione, talune delegazioni hanno in passato messo in discussione la necessità della proposta della Commissione, che reputano una violazione delle competenze nazionali per talune questioni e che a loro parere è in contrasto con i principi di sussidiarietà e proporzionalità. Talune delegazioni hanno anche chiesto chiarimenti e hanno espresso preoccupazioni riguardo, in particolare, alla mancanza di certezza del diritto, alla ripartizione delle competenze e agli effetti pratici, finanziari e giuridici della proposta.

Due delegazioni hanno mantenuto riserve generali sulla proposta in quanto tale.

Per il momento, tutte le delegazioni hanno mantenuto riserve generali di esame sul testo.

CZ e DK hanno mantenuto riserve di esame parlamentare. Pur sostenendo la ricerca di un compromesso, la Commissione ha confermato in questa fase la propria proposta originale e ha mantenuto una riserva di esame su qualsiasi modifica le sia apportata.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere il 2 aprile 2009² nel quadro della procedura di consultazione. In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, la proposta rientra ora nell'ambito dell'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; è pertanto necessaria l'unanimità in sede di Consiglio, previa *approvazione* del Parlamento europeo.

² Cfr. doc. A6-0149/2009. Alice Kuhnke (SE/Verdi/Alleanza libera europea) è stata nominata relatrice dall'attuale Parlamento.

II. LAVORI DEL CONSIGLIO DURANTE LA PRESIDENZA PORTOGHESE

La presidenza portoghese ha presentato una proposta globale di compromesso, che è stata esaminata dal gruppo "Questioni sociali" il 28 maggio. Le proposte redazionali della presidenza³ si sono concentrate su tre principali questioni in sospeso, vale a dire: 1) *le preoccupazioni relative alla sussidiarietà*; 2) *i costi derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di disabilità*; e 3) *la certezza del diritto*.

Sono state raccolte le *prime reazioni* delle delegazioni, in attesa di un ulteriore esame del nuovo testo. Un'ampia maggioranza di delegazioni ha accolto con favore le proposte redazionali della presidenza e ha sostenuto il nuovo tentativo di superare il lungo periodo di stallo affrontando le tre questioni fondamentali. Una delegazione ha dichiarato che il testo della presidenza non ha affrontato in modo efficace le preoccupazioni relative alla sussidiarietà, all'ambito di applicazione della direttiva e alle ripercussioni sui costi. Alcune delegazioni, pur dichiarandosi disposte ad adoperarsi per raggiungere un compromesso, hanno messo in guardia contro qualsiasi indebita riduzione del livello di ambizione della direttiva. Anche il rappresentante della Commissione ha ammonito contro tale diluizione del testo, pur ritenendo le proposte redazionali della presidenza molto utili come base per ulteriori discussioni.

a) **Preoccupazioni relative alla sussidiarietà (articolo 2, paragrafo 8, articolo 3, articolo 4 bis, paragrafo 2, e articolo 7, paragrafo 1; considerando 11, 16, 17 ter, 17 septies e 17 octies bis)**

Nelle sue proposte redazionali, la presidenza ha cercato di chiarire la formulazione della direttiva per rendere assolutamente chiaro il fatto che rispetta le competenze nazionali e che non interferisce con la concezione o con il contenuto, in particolare, dei sistemi nazionali di protezione sociale, del diritto di famiglia e dei sistemi di istruzione.

Il rappresentante della Commissione ha sottolineato che la direttiva proposta riguarda la parità di trattamento, segnatamente in termini di accesso, e non può disciplinare questioni di competenza nazionale.

³ Doc. 8549/21.

Il gruppo di lavoro ha accolto in linea di massima con favore le modifiche proposte al testo. Tuttavia, a parere di una delegazione, la nuova formulazione non sarebbe in grado di garantire il rispetto del principio di sussidiarietà, in particolare nel settore della vita familiare e privata. Altre delegazioni hanno sottolineato l'importanza di trovare il giusto equilibrio tra sussidiarietà e necessità di garantire una protezione efficace dalla discriminazione mediante il diritto dell'UE. Alcune delegazioni hanno inoltre ravvisato la necessità di chiarire ulteriormente l'interazione tra il divieto di discriminazione e i diritti come la libertà di stampa.

b) Costi di attuazione (articolo 4, articoli 4 bis e 4 ter, e articolo 15)

Nelle sue proposte redazionali, la presidenza ha semplificato le principali disposizioni in materia di disabilità raggruppandole nella sezione sugli "accomodamenti ragionevoli" e sopprimendo l'articolo distinto sull'"accessibilità", pur specificando che le disposizioni non pregiudicano il diritto dell'Unione in materia di accessibilità o di accomodamenti ragionevoli con riferimento a determinati beni o servizi. Sebbene gli accomodamenti ragionevoli rimangano un obbligo chiaro nell'ambito del principio di parità di trattamento, stando al testo essi non devono comportare un onere sproporzionato. Inoltre la presidenza ha proposto di attribuire agli Stati membri il diritto, in circostanze eccezionali, di presentare alla Commissione europea una richiesta motivata di esenzione temporanea dall'obbligo di fornire accomodamenti ragionevoli. Tale suggerimento è inteso a rispondere alle preoccupazioni espresse da tempo dalle delegazioni per quanto riguarda il costo di garantire l'accessibilità degli alloggi e delle infrastrutture e i tempi necessari per apportare gli adeguamenti necessari.

Sebbene il gruppo di lavoro abbia complessivamente accolto con favore il tentativo della presidenza di trovare una via da seguire, alcune delegazioni hanno sostenuto con fermezza la necessità di mantenere nel testo disposizioni ambiziose in materia di disabilità. Altre delegazioni hanno messo in discussione la soppressione delle disposizioni in materia di accessibilità nella parte operativa del testo, nonché la compatibilità dell'esenzione temporanea proposta con la UNCRPD, in base alla quale devono *sempre* essere forniti accomodamenti ragionevoli, a meno che ciò non comporti un onere sproporzionato. Le delegazioni hanno pertanto ravvisato la necessità di una riflessione più ampia in merito a eventuali meccanismi di esenzione temporanea, compreso il loro fondamento logico, le modalità specifiche che si applicherebbero e i criteri che dovrebbero essere soddisfatti al momento di richiedere un'esenzione temporanea.

- c) **Certezza del diritto (articolo 1, articolo 2, paragrafi 2, 7 e 7 bis, articolo 4 bis, paragrafi 4 e 5, e articolo 12, paragrafo 3; considerando 19 quater bis, 19 quater ter, 19 quater quater, 19 quinquies e 20-bis bis)**

Nelle sue proposte redazionali, la presidenza ha cercato di migliorare la certezza del diritto chiarendo alcuni concetti o sopprimendoli nel testo. Ad esempio, il concetto di discriminazione multipla è stato chiarito introducendo una nuova formulazione che descrive e specifica la possibile combinazione dei motivi nell'ambito del concetto e riflette quindi in modo più rigoroso l'ambito di applicazione specifico della direttiva in esame. Sono stati soppressi i riferimenti alla "discriminazione per associazione", già contemplata dalla giurisprudenza della CGUE, e alla "discriminazione per presunzione".

Sebbene il gruppo di lavoro abbia accolto con favore la volontà di migliorare la chiarezza giuridica, alcune delegazioni hanno messo in discussione la soppressione della discriminazione per associazione e della discriminazione per presunzione nel testo. È stato suggerito di vagliare altre soluzioni, tra cui un eventuale riferimento alla pertinente giurisprudenza dell'UE nei considerando.

- d) **Altre questioni**

Una serie di altre questioni dovrà altresì essere esaminata in modo più approfondito. Fra tali questioni rientrano la definizione dell'ambito di applicazione (compresa la sussidiarietà nel contesto della protezione sociale), le disposizioni relative a possibili disparità di trattamento obiettivamente giustificate per motivi di età o condizioni di salute; e la terminologia da utilizzare nell'ambito dell'azione positiva, compreso il trattamento "preferenziale" rispetto al trattamento "differenziato" e il termine "gruppi protetti".

III. CONCLUSIONE

Durante la presidenza portoghese sono stati compiuti progressi tangibili in merito alle questioni discusse. Sebbene le proposte redazionali della presidenza siano state generalmente accolte con favore dalla maggior parte delle delegazioni, saranno necessari ulteriori lavori tecnici e discussioni politiche prima di poter raggiungere la richiesta unanimità in sede di Consiglio.